

LA M M A G A

GIORNALE POLITICO CON CARICATURE

AGLI ABBUONATI

Si avvertono quelli Associati a cui fosse già spirato l'abbonamento e ai quali fosse stata continuata la spedizione dei fogli senza che li abbiano retroceduti, che s'intendono Abbonati di fatto, e perciò pregati all'invio del relativo Vaglia Postale.

SENTENZA PERSANO

La sentenza pronunciata dal Consiglio di Guerra Marittimo istituito per giudicare il Comandante Persano per l'investimento del *Governolo*, è quale noi l'abbiamo annunciata nell'ultimo Numero. Ci siamo però affrettati a procurarcene copia, onde pubblicarla per disteso affine di soddisfare la curiosità dei nostri lettori. Eccola:

IL CONSIGLIO DI GUERRA ECC.

« Previa rejezione dell'eccezione d'incompetenza fatta dall'Ufficiale f. f. di Regio Fisco, e niun conto tenuto della protesta emessa dal Difensore per non essergli state comunicate le conclusioni Fiscali.

« Ha dichiarato e dichiara non convinto l'inquisito Conte Carlo Peillon di Persano del reato sovra tenorizzato (1) preveduto dall'Art. 240, ma bensì convinto di avere colla sua IMPRUDENZA ed INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI MARITTIMI causato l'investimento della Regia Fregata *Governolo*, per esso comandata, seguito il 29 Luglio p. p. presso l'isola Santa Maria (Sardegna) e visto il disposto degli Articoli 302 e 96 del Regio Editto Penale Militare Marittimo del 18 Luglio 1826, ha condannato e condanna il medesimo alla pena della RETROCESSIONE DI UN GRADO PER MESI SEI.

Dat. in Genova li 29 Agosto 1853.

Il Vice Ammiraglio Presidente

ALBINI

DEGOLA Vice Uditore

G. B. RANDONE Segretario.

Onde illuminar poi maggiormente il giudizio di chi legge, ecco il tenore dei due Articoli invocati dalla Sentenza:

ARTICOLO 302.

« Tutti i delitti non indicati esplicitamente nelle disposizioni degli Articoli precedenti saranno puniti a norma delle nostre Costituzioni (quelle del 1770) e delle leggi vigenti. Qualora però sia da esse prescritta una pena non applicabile agli individui Militari appartenenti alla Marina secondo le disposizioni degli Articoli 95 e 96, si dovrà sostituirne un'altra equivalente, dagli stessi Articoli indicata secondo il grado del reo.

ARTICOLO 96.

« Le pene che potranno essere pronunciate dagli stessi Tribunali (Militari Marittimi) contro gli Ufficiali, guardia marina, piloti, Bass'Ufficiali brevettati ed Impiegati dell'Amministrazione Marittima Militare, sono:

« La retrocessione temporaria di un grado — La detenzione in una Fortezza od in un Isola — La demissione — La destituzione — La prigionia limitata o perpetua — La morte Militare — La degradazione — La morte ignominiosa. »

Fatto così conoscere il tenore della Sentenza e degli Articoli dell'Editto Penale Marittimo su cui si fonda, veniamo ora ad esaminarla.

Siccome però ci fu impossibile nell'ultimo Numero dar tutti i ragguagli della causa, ci teniamo obbligati a riandare alcuni particolari di essa, come preambolo ai nostri commenti.

Abbiamo detto che furono oggetto di compassione le conclusioni Fiscali e dobbiamo ripeterlo. Il Signor Malatesta semplice Tenente di Vascello fu prescelto a sostenere la difficile parte d'accusatore contro il Signor Persano, e con quale disegno fosse destinato a quest'ufficio dalla setta del *Centro* è facile il comprenderlo. Il Signor Malatesta Ufficiale non Nobile (e questa qualità importa molto per chi conosce come vadano le cose nella nostra Marina Militare), il Signor Malatesta non Nobile abbiamo detto, a fronte dell'accusato Conte di Persano e del suo difensore Marchese Ricci, e oltre ciò inferiore di più gradi all'accusato e al difensore entrambi Nobili, era evidentemente in una *falsa posizione* nel suo ufficio d'accusatore e dovea camminar sulle brage nel formulare le sue conclusioni. Tutti lo avevano preveduto, tutti ne avevano indovinato la causa, e tutti erano convinti a priori (direbbe Buffa) che l'accusatore non avrebbe potuto a meno di portare nell'adempimento del suo ministero quell'esitanza e quel timore riverenziale che è inseparabile in ogni Corpo Militare nell'inferiore verso il suo Superiore e che è poi infinitamente maggiore, per chi conosce le vendette del *Centro*, nell'inferiore non Nobile verso il suo Superiore blasonato. Era come se al rappresentante del Pubblico Ministero i caporioni del *Centro* avessero detto: ricordati di fare il minor male possibile a quello che dovrete accusare, altrimenti pensa che non sei Nobile e sei di grado inferiore, e che per isbarazzarci di te non abbiamo bisogno di Consigli di Guerra. Tienti dunque per avvertito. Uomo avvisato è mezzo salvato.

E a quanto pare il Signor Malatesta si tenne per avvisato.

Ciò infatti ci spiega l'imbarazzo, l'incertezza, le omissioni e le contraddizioni che abbiamo notato nelle conclusioni fiscali. Questo ci spiega perchè esse fossero così slombate e compassionevoli, e perchè il contegno di chi le proferiva fosse, durante il Consiglio, piuttosto d'accusato che d'accusatore. E come darsi ragione in altro modo di quella motivazione in cui ogni proposizione distruggeva la precedente, e che in mezzo alla confusione che vi regnava, si riduceva in buona sostanza ad una difesa anzichè alla accusa dell'imputato? Come interpretare altrimenti la sua insistenza sul punto che la *Secca* in cui avvenne l'investimento non era *marcata* (elegante francesismo) sulle carte che il Comandante si trovava avere al suo bordo? Chi non sa che per tenersi ad una sufficiente distanza da terra

non vi ha bisogno di altra carta che di quella del *buon senso*? Come spiegare la studiata ommissione dei due punti più capitali dell'accusa, 1.º l'aver mandato il Piloto sul Canotto a dirigere la manovra del timone contro le disposizioni dei Regolamenti che impongono al Comandante di consultar sempre il Piloto nell'entrare o nell'uscire dai Porti o dagli stretti, 2.º l'essere stato salvato il Bastimento non da un contr'ordine dato in tempo dal Comandante avvedutosi del commesso errore, ma da un contro ordine dato dal Piloto in opposizione agli ordini del Comandante, come risultava manifestamente dalle deposizioni del Primo e del Secondo Piloto, nonchè dei due timonieri? Quando un accusatore nelle sue conclusioni passa sotto il più assoluto silenzio due circostanze di questa fatta, noi lasciamo al Pubblico di giudicare se egli operi per tema di mettere in pericolo il proprio grado, o in forza di un *ap-pigionasi* da scrivergli su quella parte della testa che serve d'involucro al cervello.

Nè con ciò intendiamo impugnare la sua conclusione sull'incompetenza del Consiglio. Questa era la nostra idea e vi persistiamo tuttavja, ma se il Fisco voleva sostenerla, doveva allora evitare qualunque motivazione in merito, per restringersi al solo tema dell'incompetenza, oppure entrandovi, com'egli ha fatto, dovea curarsi di porre in ischiera tutti gli argomenti che militavano contro l'accusato, come vi poneva quelli che lo favorivano.

Quanto alla difesa abbiamo detto che essa era rivolta principalmente ad escludere l'accusa d'*imperizia* e di *negligenza* rimproverata al Persano dall'ordinanza d'accusa; ma con quale efficacia d'argomenti potesse ciò farsi, è facile l'argomentarlo. Per eliminare l'*imperizia* invocava le gesta passate del suo difeso!!! Per escludere la *negligenza* chiamava in appoggio gli ordini dati dal Comandante al Tenente!!! senza pensare che l'uno e l'altro argomento potevano facilmente ritorcersi.

Le altre ragioni non erano meno confutabili. Il difensore si fondava principalmente sulle deposizioni dei testimonj che avevano definito l'investimento una *disgrazia*, e che avevano parlato d'una distanza da terra di 200 metri!!! testimonianze che essendo fatte con prestazione di giuramento siamo in obbligo di credere sincere... Si fondava pure sui principj del Codice di Commercio relativi agli investimenti che non ammettono fuorchè l'azione civile dei danni e interessi contro il Capitano mercantile che investa colposamente, mentre non danno luogo ad alcuna azione penale, e neppure all'azione civile quando investano per caso *fortuito*, come dieeva essere avvenuto al Comandante del *Governolo*..... Ma il Signor Ricci si dimenticava che quanto alle deposizioni ve ne erano anche altre che parlavano di 50 metri di distanza, e che parlavano del comando esclusivamente assunto dal Comandante, nonchè del contr'ordine dell'Arata che salvò il Bastimento. Il Signor Ricci dimenticava pure, quanto al confronto istituito fra i Capitani mercantili e i Comandanti dei legni da Guerra, che corre molta differenza fra la responsabilità degli uni e degli altri, e dimenticava altresì che quando un Capitano mercantile investe bestialmente per ignoranza o per dolo, se non vi sono altre pene che lo colpiscono, ve ne ha però una che vale per tutte, non trovando più un armatore che gli confidi un bastimento, ciò che era appunto l'oggetto dell'Art. 240 dell'Editto Marittimo per l'applicazione del quale era istituito il Consiglio di Guerra Marittimo in cui egli faceva le parti di difensore.

Senonchè il Signor Ricci doveva pur dire qualche cosa, e d'altronde la certezza di non avere chi potesse replicargli, gli consentiva di spararne qualcheduna anche discretamente grossa.

Aveva invece assai più ragione di chiamare enorme, mostruoso, inquisitorio e contrario allo spirito dei tempi il rifiuto della comunicazione delle conclusioni fiscali, e ci associamo a lui per chiedere una legge che la renda obbligatoria, ma ciò non toglie che per ora quantunque mostruoso

quel rifiuto fosse legale. Se la legge non prescrive la comunicazione è certo che il Fisco può rifiutarvisi, e molto opportunamente gli osservò il Vice-Uditore che il Consiglio di Guerra era istituito per applicare le leggi esistenti, fossero buone o cattive, non per farne delle nuove. Anche il Consiglio d'Ammiraglio, Signor Marchese Ricci, è una mostruosità ed un anacronismo, eppure non essendo ancora soppresso dalla legge, lo abbiamo veduto condannare a 51 franchi di multa i saccheggiatori della nostra stamperia!...

Abbiamo detto che secondo il proprio diritto l'accusato aveva per l'ultimo la parola, e abbiamo aggiunto che se ne valeva per esercitare una rappresaglia con una violenta filippica contro la stampa. Abbiamo ommesso però che questa filippica era rivolta principalmente ad attaccare di fronte la pubblica opinione, che traviata, al dire dell'accusato, dalle *calunnie* e dalle *menzogne* della stampa democratica e moderata aveva dato luogo a quel Consiglio di Guerra. L'imputato però in questa classificazione dimenticava la stampa reazionaria perfettamente d'accordo colle prime due nel giudicare il suo investimento, e non poneva mente che il non essersi trovato in alcun partito un organo che prendesse le sue difese, ma in quella vece l'accordo di tutto il Giornalismo e la stessa dichiarazione che la pubblica opinione gli si era pronunciata ostile, erano una prova abbastanza chiara che il fatto di cui veniva imputato non era difendibile a giudizio di alcun partito.

Veniamo ora alla Sentenza.

Essa è mite, assai mite, ma è però quanto basti per giustificare la pubblica opinione dai rimproveri che le ha diretti il Sig. Persano. Respingendo l'applicazione dell'Art. 240 invocato assurdamente dal Ministero colla mira di una assolutoria, il Consiglio ebbe però il pudore di non pronunciarla e qualificò almeno d'*imprudenza* e d'*inosservanza dei Regolamenti Marittimi* il fatto dell'investimento secondo le espressioni generiche dell'Art. 302, condannando il Comandante del *Governolo* alla più leggiera delle pene Militari stabilite dall'Art. 96 dell'Editto Penale Marittimo. Noi eravamo d'avviso che egli dovesse dichiararsi incompetente, ma questo partito dopo le poco edificanti conclusioni del Fisco avrebbe potuto essere sinistramente interpretato, e perciò gli sembrò forse più prudente la pronunciata Sentenza. Sta bene.

La quistione legale dell'incompetenza rimane la stessa, ma trattandosi di una pena più mite non è a credersi che il condannato vorrà farla valere, sapendo che anche dopo di una Sentenza favorevole della Corte di Cassazione ricomincierebbe però sempre un nuovo processo.

Importava che la pubblica opinione fosse soddisfatta, che uno scandaloso investimento non andasse impunito o portato in trionfo; la gravità della pena era poi indifferente, e noi siamo lungi dal contristarci. Noi non siamo stati mai mossi a scrivere da ire personali, dalla sete di una vendetta o dal desiderio della perdita d'un individuo, ma dall'amore dell'onore della Marina e della bandiera dello Stato, dall'amore del nome Italiano e dei principj dell'uguaglianza e della giustizia.


Or questa è soddisfatta, e non ci resta più che una cosa a chiedere, e questa la chiederemo istantemente alle Camere e al Ministero, *la riforma della Marina Militare*.

(1) *Cioè di non avere eseguita la missione affidatagli avendo per imperizia e negligenza investito in una Secca dell'isola S. Maria non marcata sulla carta, con un danno non riparabile in mare, e pel quale il Re dovette imbarcarsi sul Tripoli.*

L'AVVELENAMENTO DI BOTTARO

RISPOSTA AL CATTOLICO

L'organo ufficiale del *Genio tenebroso* tanto fedelmente ritratto nel primo dei Salmi del martire Bottaro, quel Giornale che per ironia si chiama *Cattolico* e il cui solo nome faceva fremere d'indignazione l'assassinato nostro amico, scriveva nel suo Num. 1192. « Vogliamo osser-



La sincerità della pace è nuovamente assicurata !.....

« vare che prima la *Maga*, indi l' *Italia e Popolo* hanno accennato a non so che di veleno. Noi siamo troppo persuasi dell' insussistenza della voce per farne caso. Ad ogni modo attese le circostanze particolari in cui moriva il Bottaro... è in dovere cui spetta di volerci veder ben addentro con tutti quei mezzi che suggerisce la legge, perchè fra tutti i casi improbabilissimi sì, ma possibili, vi potrebbe aver luogo anche quello di un veleno a lui propinato, onde impedirlo da una ritrattazione che siamo assicurati fosse inclinato di fare. »

Dobbiamo confessare ingenuamente che per quanto credessimo havoso e schifoso questo lumacone strisciante nelle Sacristie, non l'avremmo mai creduto capace di affacciare con tanta franchezza una simile insinuazione. Presentando l'organo della setta nera, e presentendolo dalla coscienza delle infamie del proprio partito, che l'istinto popolare il quale aveva suscitato il primo sospetto d'avvelenamento, constatato il delitto avrebbe anche scoperto gli autori del veneficio fra i satelliti del *Genio tenebroso* di cui egli è l'alliere, nega prima con fronte di bronzo il fatto dell'avvelenamento, ed ammettendolo poi solo come ipotesi ne rovescia la colpa sopra coloro che fossero stati interessati ad impedire il Bottaro dal fare una ritrattazione che il *Cattolico* si dice assicurato fosse inclinato di fare!!!

RITRATTAZIONE??? Ma sa egli il *Cattolico*, che cosa significhi nel caso presente questa parola per un uomo di onore? Essa significa viltà, umiliazione, prostituzione, e gli uomini come Bottaro non si avvilitano, non si prostituiscono. Essa significa nel linguaggio di tutti gli uomini che sentono la propria dignità un atto di morale degradazione, di abiezione, di apostasia, ai principii professati e propugnati da parecchi anni; significa una turpitudine senza nome per cui un uomo rinnega un passato onorevole d'abnegazione e di sacrificio, i propri scritti, le proprie convinzioni, le proprie opere di cinque anni per vestirsi un manto d'obbrobrio e d'avvilimento; ed era uomo il Bottaro a cui si potesse, non ch'altro fare pure l'oltraggio di un simile sospetto?

Bottaro che da quattro anni sopportava l'iniqua sospensione a cui era stato condannato in pena dei suoi democratici scritti con una rassegnazione che invano si cerca, e non si trova che negli uomini che difendono la causa per cui egli soffriva? Bottaro che era tra i pochissimi Sacerdoti sospesi i quali resistessero alle seduzioni della nuova Curia, più astuta ma non meno *Cattolica* dell'antica? Bottaro che più volte istigato dagli amici a presentarsi a Charvaz per ottenere gli fosse tolta l'infittagli sospensione dalla Messa, dalla Confessione e dalla predicazione, rispondeva sempre: *l'Arcivescovo sa che soffro la sospensione ingiustamente, e perciò se vuole levarmela sa come fare; io però non anderò mai da lui, se non sarò chiamato; quando mi vollero sospendere, seppero trovarmi; se ora volessero levarmi la sospensione, saprebbero pure dove stò di casa?*

Bottaro che tentato pochi giorni prima dai cagnotti della Curia acciò facesse una ritrattazione in termini equivoci che gli aprisse l'adito alle grazie dell'Arcivescovo senza troppo comprometterlo coi liberali, rispondeva sdegnosamente che egli non era Casista, nè uomo da restrizioni mentali e che non conosceva mezze ritrattazioni o mezze opposizioni, o tutto, o nulla? Bottaro che raccontando ai suoi di casa l'avvenutogli incontro, soggiungeva: *finché non si ritratti il Papa rinunciando al Potere Temporale, Bottaro non si ritratterà; piuttosto cinque palle nella fronte?* In una parola ritrattarsi Bottaro che avrebbe sopportato con eroica fermezza la miseria, il carcere, l'esiglio, il patibolo, anziché ritrattarsi? Bottaro che diceva agli amici due giorni prima: *io vedo che morirò sospeso, ma poco me ne cale; la coscienza mi conforta e basta: si diceva che Charvaz sarebbe migliore del Da Gavenola, ma è un Vescovo come gli altri?* Bottaro sul cui scrittoio furono trovati alcuni versetti d'un nuovo

salmò che volea pubblicare intitolato *L'ORO* in cui si leggono queste parole (l'originale è a nostre mani): « I Farisei e gli Ipocriti convertirono la Religione in un negozio d'oro, vendono, rivendono e ritornano a vendere. »

Ma qualche cosa bisognava pur dire per gettare sui liberali l'infame sospetto del veneficio, e come riuscivi senza insinuare vilmente che il Bottaro fosse disposto ad una ritrattazione, per far credere che i liberali avessero motivo di dubitare della sua fermezza? Così in un sol colpo il *Monitore del Sant'Ufficio* tendeva ad infamare l'uomo ed il suo partito; l'uomo come capace della viltà d'una ritrattazione, il partito come capace di avvelenare un amico dubbio o creduto infedele. Tattica veramente degna..... del *Cattolico*!

Nel Numero di jeri però (1194) il *Giornale* dalle nere insinuazioni si avvede della commessa imprudenza e cerca emendarla con queste parole: « Questa (quella cioè della disposizione del Bottaro a ritrattarsi) non è una nostra nè asserzione, nè assicurazione, ma sì una cosa che ALTRI ci hanno assicurato, e che noi abbiamo data come uno dei tanti *si dice* che danno tutti i Giornali, e credevamo ad onorare la memoria del Bottaro. »

Ebbene, se queste non è un pretesto od una nuova viltà, se il fatto è vero, se al *Cattolico* rimane ancora ombra di pudore, declini i nomi di quelli ALTRI che gli hanno data l'ASSICURAZIONE (e non il *si dice*) da cui egli ha tratto la notizia data nel suo articolo.

Se egli non accetterà la nostra proposta non potrà toccargli che il nome di vile, d'infame, di scellerato, di insinuatore, di mentitore e di calunniatore. *Scelga.*

COSE SERIE

Monumento a Bottaro.— L'Associazione di Mutuo Soccorso adoperatasi con tanto ardore per onorare il suo Socio Bottaro colle solenni esequie di cui tutti furono spettatori da Sampierdarena a Genova, ebbe il generoso pensiero di prendere l'iniziativa per erigere un Monumento a questa nuova vittima del furore clericale. Crediamo che tutti i Cittadini risponderanno all'appello.

Avviso al Sindaco di Quinto.— Sarebbe pregato il Signor Sindaco di Quinto a por mente che l'abbonamento fatto a spese del Comune alla *Gazzetta di Genova* non servisse più oltre, come serve, unicamente a soddisfare la curiosità di quattro persone del paese, fra cui il Reverendissimo e Cattolicissimo Parroco, mentre gli altri ne rimangono al digiuno. Poiché l'abbonamento è fatto colle spese del Comune e figura sul bilancio Comunale, la *Gazzetta* dovrebbe restare nella Sala del Consiglio, o in un luogo pubblico a disposizione e comodo di tutti gli abitanti del Comune, non di soli quattro.

G. CARPI, Ger. Resp.

Signor Gerente

Solo oggi ho potuto avere il N. 100 del suo *Giornale* intitolato *La Maga*, dove, a seconda del mio invito, ha V. S. inserito la mia lettera del 49 corrente Agosto. Mi ha cagionato grande dispiacere nel vedervi, che V. S. si è arbitrato porre i seguenti puntini!!!!!!!!!!!! dopo le mie parole: ne seguono la Dottrina, i quali non sono certamente nel mio manoscritto:

Signor Gerente: mi pare una licenza troppo ardita, un torto troppo manifesto da parte sua il mettere sulla stampa quello, che il committente non mette nel suo manoscritto. Affinchè lo sappia: benchè V. S. tenga di tanta meraviglia la immortalità del corpo; pure io mi sono già esibito alla sua Autorità Ecclesiastica, e Secolare di provarla sicuramente, per chi sa volerla, e col vecchio, e col nuovo Testamento, ed anche colla sola ragion naturale.

La invito dunque ad inserire nel p. v. N.º dello stesso suo *Giornale* la presente mia osservazione mentre con stima, e rispetto mi dico

Genova, vigesimo quarto, sesto, ottavo, (24 Agosto 1855).

Suo Devotissimo Servitore LUIGI TRUCCHI PARROCO.

Lezioni di lingua **TEDESCA**, Borgo Lanieri, N. 137, in cima.